

## TRATTATI E STATI TERZI

### A] REGOLA GENERALE

#### A1) Art. 34 Conv. Vienna

“Un trattato non crea ne' obblighi ne' diritti per uno Stato terzo senza il suo consenso”

#### A2) **Definizione di “Stato terzo” (art. 2, lett. H Conv. Vienna):**

“L'espressione 'Stato terzo' si riferisce ad uno Stato che non è parte al trattato”

#### **A3) Efficacia per gli Stati terzi di disposizioni di trattati coincidenti col diritto consuetudinario (art. 38 Conv. Vienna)**

“Nessuna delle disposizioni degli articoli dal 34 al 37 [le disposizioni della conv. in materia di trattati e Stati terzi] impedisce che una regola enunciata in un trattato divenga obbligatoria per uno Stato terzo in quanto regola consuetudinaria di diritto internazionale riconosciuta come tale”

\* \* \* \*

## B] DIRITTI

### **Art. 35, par. 2, Carta ONU**

“Uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento pacifico previsti dalla presente Carta”

### **Art. 109 Atto finale del Congresso di Vienna (1815)**

“La navigazione dei fiumi, lungo il loro corso, di cui al precedente articolo, dal punto in cui ciascuno di essi diviene navigabile fino alla sua foce sarà interamente libera e non sarà, rispetto al commercio, proibita a nessuno; resta inteso che le norme stabilite con riguardo alla regolamentazione di tale navigazione saranno rispettate; che esse saranno stabilite in maniera analoga per tutti, e nella maniera più favorevole possibile per il commercio di tutte le nazioni”

### **Art. 1 Convenzione relativa alla libera navigazione del Canale marittimo di Suez** (Costantinopoli, 29 ottobre 1888)

“Il Canale marittimo di Suez sarà sempre libero e aperto, sia in tempo di guerra sia in tempo di pace, a qualsiasi nave commerciale o da guerra, senza distinzioni di bandiera”

## C) OBBLIGHI

### **Art. 2, par. 6, Carta ONU**

“L’Organizzazione deve fare in modo che gli Stati che non sono membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi principi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”

### **Art. X Trattato Antartico (1959)**

Ogni Stato contraente si impegna ad esercitare le misure, compatibili con la Carta delle Nazioni Unite, idonee ad impedire a chiunque di intraprendere in Antartide attività contrarie ai principi e agli scopi del presente Trattato”.

## **D) CASO DELLE ZONE FRANCHE DELL'ALTA SAVOIA e DEL PAESE DI GEX (Svizzera c. Francia)**

### **Art. 435, par. 2, del Trattato di Versailles (1919)**

“Le Alte Parti contraenti riconoscono che le stipulazioni dei Trattati del 1815 e degli altri atti complementari relativi alle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex non corrispondono più alle circostanze attuali, e che spetta alla Francia ed alla Svizzera di regolare tra di loro, di comune accordo, il regime di questi territori, nelle condizioni giudicate opportune dai due paesi”

### **Sentenza della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, 7 giugno 1932:**

“L'art. 435 del Trattato di Versailles non è opponibile alla Svizzera, che non è parte a questo trattato, che nella misura in cui essa lo ha accettato (...)”

“Non si potrebbe facilmente presumere che stipulazioni vantaggiose per uno Stato terzo siano state adottate al fine di creare in suo favore un vero diritto. Niente tuttavia impedisce che la volontà di Stati sovrani possa avere tale effetto. L'esistenza di un diritto acquisito in virtù di un atto concluso da altri Stati è una questione di specie: si tratta di constatare che gli Stati che hanno stipulato in favore di un altro Stato hanno inteso creare per esso un vero diritto, e che quest'ultimo ha inteso accettarlo”.

## **E) REGOLE DELLA CONV. VIENNA:**

### **Articolo 35**

#### *Trattati che prevedono obblighi per Stati terzi*

Un obbligo per uno Stato terzo sorge da una disposizione di un trattato se le parti a questo trattato intendono creare l'obbligo per mezzo della suddetta disposizione e **se lo Stato terzo accetta espressamente per iscritto l'obbligo suddetto.**

### **Articolo 36**

#### *Trattati che prevedono diritti per Stati terzi*

1. Un diritto per uno Stato terzo sorge da una disposizione di un trattato se le parti a questo trattato intendono, per mezzo di tale disposizione, conferire tale diritto vuoi allo Stato terzo vuoi a un gruppo di Stati di cui esso faccia parte, vuoi a tutti gli Stati, e se lo Stato terzo vi consente. **Il consenso è presunto fin tanto che non vi sia un'indicazione contraria,** a meno che il trattato non disponga altrimenti.

2. Uno Stato che esercita un diritto in applicazione del paragrafo 1 è tenuto a rispettare, per l'esercizio di questo diritto, le condizioni previste nel trattato o stabilite in conformità alle sue disposizioni.

### **Articolo 37**

#### *Revoca o modifica di obblighi o di diritti di Stati terzi*

1. Nel caso di un obbligo sorto a carico di uno Stato terzo ai sensi dell'articolo 35, l'obbligo in questione può essere revocato o modificato soltanto col consenso delle parti al trattato e dello Stato terzo, a meno che non risulti che essi avevano convenuto diversamente.

2. Nel caso di un diritto sorto a vantaggio di uno Stato terzo ai sensi dell'articolo 36, il diritto in questione non può essere revocato o modificato dalle parti se risulta che esso era destinato a non essere revocabile o modificabile senza il consenso dello Stato terzo.